



MANOVRA ESTIVA

D. L. 78/2009

Due fiducie ed un correttivo in simultanea per varare, prima della pausa estiva, la manovra anticrisi del governo.

Il Senato ha definitivamente convertito in legge il DL 78/2009 e si compie così - secondo quanto spiegato da Tremonti - l'aggiornamento della manovra triennale da 30 miliardi varata nell'agosto scorso.

Tra le novità di interesse della Tremonti, merita di essere segnalata l'agevolazione alla patrimonializzazione delle imprese in base alla quale le persone fisiche che, entro sei mesi, partecipano fino a 500



mila euro di aumenti del capitale di società si vedranno riconosciuto un abbattimento dell'utile del 3%, che nell'arco di 5 anni sarà escluso dall'imponibile.

Subito operativa la moratoria per i crediti bancari verso le piccole e medie imprese, attraverso una convenzione ministero - Abi, che rappresenta, nel settore creditizio, uno dei passi chiavi oltre alle norme sul divieto della commissione di massimo scoperto con il tetto dello 0,5% all'affidamento.

Detassazione Degli Investimenti e degli aumenti di capitale

art. 6 co. 1-4

Con il decreto anti-crisi, sono state introdotte delle agevolazioni molto importanti per le

società che investono in nuovi macchinari o attrezzature. Infatti, i contribuenti che effettuano investimenti in nuovi

macchinari e apparecchiature nel periodo dal 01/01/2009 al 30/06/2010 possono beneficiare di una **(segue a pag. 2)**

Notizie di rilievo:

Detassazione degli investimenti e degli aumenti di Capitale	Pagina 1
Modifica delle modalità di compensazione dell'Iva	Pagina 2
Revisione aliquote ammortamento	Pagina 3
Costi delle operazioni bancarie e valute	Pagina 3
Documentazione di spesa attestanti l'acquisto di medicinali - specificazioni richieste ai fini delle deduzioni o delle detrazioni di imposta	Pagina 4
Scudo fiscale	Pagina 5

detassazione del reddito imponibile di importo pari al 50% dell'investimento. (art 5 c. 1).

Gli investimenti rilevano per ciascun anno solare e comportano una detassazione solo sull'eventuale saldo delle imposte all'interno del modello unico 2010 e 2011.

Inoltre, l'art 5 comma 3 ter, riconosce un'ulteriore deduzione del 3% qualora l'apporto del bene venga effettuato attraverso un aumento del capitale.

La norma in esame interessa solo i conferimenti eseguiti dai soci persone fisiche a favore di società di persone o società di capitali. Pertanto, non rientrano nelle agevolazioni le imprese individuali.

Innescano le agevolazioni gli apporti eseguiti con la procedura prevista per l'aumento del capitale. Quindi, non sono considerati aumenti di capitali suscettibili di detassazione:

*“Detassazione
investimenti”*

1. i versamenti soci a fondo perduto;
2. i versamenti soci in conto futuro aumento del capitale;
3. gli utili conseguiti non distribuiti;
4. le rinunzie dei soci a crediti verso la società;
5. aumenti legati a rivalutazioni volontarie o legali;
6. aumenti di capitale derivanti dall'allocazione a capitale di riserve di utili o altre riserve di capitali

Il vantaggio fiscale derivante dal conferimento è stabilito dal comma 3-ter, secondo cui viene fissato all'aumento del capitale un rendimento del 3% che non viene sottoposto a prelievo fiscale. In questo caso il beneficio è previsto per 5 periodi di imposta a partire da quello in cui viene

Modifica delle modalità di compensazione dell'Iva

Modificato sostanzialmente il meccanismo delle compensazioni dei crediti Iva a decorrere dal 2010.

Infatti, sia per i crediti annuali che per quelli trimestrali, la compensazione per importi superiori a 10.000 euro è consentita solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza; parallelamente, è prevista la possibilità di anticipare la presentazione della dichiarazione Iva, sottraendola alla unificazione.

Inoltre, le medesime compensazioni dovranno essere effettuate esclusivamente con apposite procedure telematiche, da realizzarsi a cura dell'agenzia delle entrate.

Per la compensazione del credito annuale Iva, inoltre, per importi superiori a 15.000 euro è prevista l'apposizione del visto di conformità o la firma del revisore.



Revisione Aliquote di Ammortamento

(art 6 L 102/2009)

Entro il 31/12/2009 saranno riviste le tabelle relative alle percentuali di ammortamento fiscale, al fine di favorire i beni a più avanzata tecnologia e che determinano risparmio energetico. La revisione avverrà con un

1. incremento dei coefficienti



relativi ai soli beni a più avanzata tecnologia, e quindi sottoposti ad un rapido processo di obsolescenza, nonché di quelli che producono risparmio energetico;

2. contestuale riduzione dei coefficienti per i beni industrialmente meno strategici.

Costi delle operazioni bancarie e valute

(Art 2 DL 78/2009)

Valute massime prefissate


Dal primo novembre 2009, la data di valuta e di disponibilità per il beneficiario per i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari non può mai superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni successivi alla data del versamento; la data di disponibilità economica è fissata in quattro, quattro e cinque giorni lavorativi. La norma prevede la sanzione della nullità per qualunque pattuizione contraria.

Commissioni massimo scoperto

In tema di commissione di massimo scoperto, l'articolo 2-bis del decreto legge del 29 novembre 2009 n. 185, ha previsto la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la medesima, se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono state così approntate delle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca

per la messa a disposizione di fondi, a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente.

Pertanto, al fine di accelerare e rendere affettivi dal divieto della commissione di massimo scoperto, si introduce la previsione che l'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo non possa comunque superare lo 0,5 per



cento, calcolato trimestralmente, dell'importo dell'affidamento. E' prevista la nullità del patto di remunerazione.

Subentro nei mutui

In materia di surroga nei mutui immobiliari, si prevede l'obbligo di risarcire il cliente in capo alla banca surrogata in caso di ritardato perfezionamento della surrogazione richiesta. Infatti, la banca cedente si obbliga a risarcire il cliente nella misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di



mese di ritardo nel perfezionamento della surroga del mutuo, qualora questo non si perfezioni entro 30 giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione. E' fatta salva la possibilità di rivalsa per la banca cedente sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest'ultima.

Documenti di spesa attestanti l'acquisto di medicinali - specificazioni richieste ai fini della deduzione e della detrazione d'imposta

(Circolare Agenzia delle Entrate n. 40/E del 30 luglio 2009)

Il Garante, accogliendo le segnalazioni dei contribuenti che vedevano nell'indicazione del nome del farmaco una lesione della privacy, ha rilevato che all'atto della presentazione della documentazione fiscale per la denuncia dei redditi presso i Caf oppure presso i commercialisti, l'indicazione sullo scontrino fiscale, "oltre del codice fiscale del destinatario, anche della natura, della qualità e della quantità dei medicinali acquistati configura, infatti, un trattamento sistematico di dati perso-

nali sulla salute degli interessati, idoneo a rivelarne anche le patologie". Quindi al fine di garantire la privacy del cittadino, il Garante ha stabilito che al posto del nome del farmaco lo scontrino deve indicare il numero di autorizzazione al commercio.

Sulla base di quanto stabilito dal Garante, conseguentemente, ai fini della detrazione d'imposta e della deduzione dal reddito, lo scontrino non dovrà più indicare in modo specifico la denominazione commerciale dei medicinali acqui-



stati in quanto, in luogo di questo, sarà necessario indicare il numero di autorizzazione all'immissione in commercio.

In particolare, per poter fruire delle agevolazioni, gli scontrini fiscali dovranno contenere:

-natura e quantità dei medicinali acquistati;

-codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale;

- codice fiscale del destinatario dei medicinali.

Si fa inoltre presente che,

sino al 31 dicembre 2009, potranno ritenersi validi ai fini agevolativi in discorso gli scontrini emessi con il vecchio sistema.

Scudo Fiscale

(art 13 bis)

Introdotta una disciplina (scudo fiscale), in materia di emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero mediante la procedura di rimpatrio, oppure di regolarizzazione.

La norma riguarda i capitali esportati o detenuti in violazione degli obblighi di dichiarazione dei redditi imponibili di fonte estera.

La norma consente di effettuare, nel periodo compreso tra il 15 settembre 2009 e il 15 aprile 2010, il rimpatrio o la regolarizzazione delle attività detenute almeno alla data del 31 dicembre 2008. Tale operazione si perfeziona con il pagamento dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali istituita dalle norme in esame. Le operazioni di rimpatrio potranno essere portate a termine entro il 31 dicembre 2009.

attraverso una dichiarazione riservata che il contribuente presenta ad un intermediario.

La base imponibile è rappresentata dal rendimento presunto determinato in ragione del 2% annuo per un periodo di 5 anni. Ai fini del rimpatrio o della regolarizzazione, la disposizione istituisce un'imposta straordinaria consistente in una aliquota sintetica fissata in misura pari al 50% , comprensiva di sanzioni e interessi da applicare al rendimento presunto dell'importo corrispondente alle attività estere. E' esclusa la possibilità di scomputare dal pagamento dell'imposta dovuta eventuali ritenute o crediti vantati dal contribuente. Gli effetti del rimpatrio o della regolarizzazione decorrono dal momento dell'effettivo pagamento dell'imposta.

Il rimpatrio o la regolarizzazione non possono costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale, con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto correttivo.



MT CONSULTING 2002

Borgo Vittorio, 74
00193 Roma
Zona S. Pietro

Tel.: 06.68.80.36.73
Tel/Fax: 06.68.30.06.78
mtconsul@libero.it

SIAMO SU INTERNET
WWW.STUDIOTOZZI.COM